

COMUNE DI SARDARA
(Provincia del Medio Campidano)

**PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI.**

L.R. 18 maggio 2006 n. 5

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 2 APR 2007

INDICE

1. PREMESSA

2. OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

3. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1. PREMESSA

La Legge 25 agosto 1991 n. 287 aveva definito le nuove linee di disciplina degli esercizi pubblici; il regolamento di attuazione avrebbe dovuto definire le modalità di sviluppo del settore da parte dei Comuni.

La legge Costituzionale n. 3/2001 ha modificato il titoli V della Costituzione trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio, in cui sono da intendersi inclusi anche gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

La Regione Sardegna ha emanato conseguentemente la propria normativa in materia con la Legge 18 maggio 2006, n. 5.

La nuova legislazione regionale, oggi punto di riferimento del settore, modifica gli obiettivi e gli strumenti del controllo pubblico sulle attività di somministrazione. L'attenzione si sposta dalla semplice previsione numerica di nuove autorizzazioni suddivise per tipologia di attività, come precedentemente previsto dalla normativa nazionale, ad un insieme più articolato di previsioni.

I contenuti essenziali della nuova legislazione regionale possono così essere individuati:

- istituzione tipologia unica degli esercizi;
- programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico:
 - la Giunta Regionale fissa i criteri di carattere generale sulla base dei quali i Comuni stabiliscono le condizioni da accertare per il rilascio delle relative autorizzazioni;
 - i Comuni provvedono alla programmazione delle attività di somministrazione.

Nello stabilire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i Comuni debbono dunque tenere conto delle finalità e dei principi generali fissati nella legge regionale n. 5 del 2006 nonché, in particolare, delle Direttive generali adottate con Deliberazione Giunta Regionale n. 54/3 in data 28/12/2006.

In particolare, i Comuni, sentite le associazioni dei consumatori e dei commercianti, e in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, danno attuazione ai criteri di cui sopra; in ogni caso, non è più possibile stabilire alcuna forma di contingentamento delle predette attività.

2. OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE.

Le presenti disposizioni concernono la fissazione dei criteri di programmazione da osservare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, secondo le finalità e i principi generali fissati dalla L.R. 18 maggio 2006, n. 5, come meglio specificati nelle direttive della Giunta Regionale.

In particolare, i presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:

- a) favorire, nel rispetto del diritto comunitario, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico;
- b) favorire l'interesse dei consumatori e l'efficienza delle attività di somministrazione;
- c) promuovere una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del territorio comunale siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale (individuando, al riguardo, eventuali zone in cui si prevede il rilascio anche di autorizzazioni stagionali).

Si deve prendere atto della liberalizzazione delle attività espressamente prevista all'art. 2 delle Direttive allegate alla Deliberazione Giunta Regionale n. 54/3 del 28.12.2006, in base al quale *"Nell'ambito della predisposizione dei criteri di programmazione comunale delle attività di somministrazione non è ammesso alcun contingentamento"*.

In particolare, i Comuni sono tenuti ad adottare i criteri di programmazione, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, **al fine di garantire la liberalizzazione di cui all'art. 2 citato.**

Si deve altresì tener conto di quanto già previsto dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, dal Decreto Legge 4/7/2006, n. 223.

Invero, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legge citato, è sancita l'incompatibilità tra il principio di tutela della concorrenza e la prescrizione del rispetto di distanze minime tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizi.

Di conseguenza, con riferimento alle attività commerciali di vendita e di somministrazione non sono ammissibili previsioni normative o programmazioni che stabiliscano un vincolo fondato sulla distanza tra gli esercizi.

La nuova normativa nazionale ha la finalità espressa di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

Tale normativa è infatti adottata ai sensi degli artt. 3, 11, 41 e 117, comma 2, lett. e) ed m), della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale fra le quali la tutela della concorrenza.

Le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti ad adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni introdotte.

In relazione, pertanto, alla considerazione della libera concorrenza tra esercizi quale reale condizione di sviluppo del settore, secondi principi di efficienza e modernità, si adottano i seguenti criteri di programmazione.

3. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzioni normative

La presente regolamentazione è predisposta ai sensi di:

- Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 “Disciplina generale delle attività commerciali”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006 – Allegato “*Direttive di carattere generale per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di alimenti e bevande*”.

Art. 2 – Oggetto

Le presenti disposizioni normative e programmatiche, in attuazione della regolamentazione di cui all’art. 1, disciplinano le modalità e le condizioni da accertare per il rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi aperti al pubblico.

CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 3 – Zone

Il territorio comunale è considerato un'unica zona, onde consentire i nuovi insediamenti secondo l'iniziativa imprenditoriale degli operatori, secondo il principio della libera concorrenza tra esercizi quale reale condizione di sviluppo del settore, nell'ambito di criteri di efficienza e modernità;

Nell'ambito del territorio comunale, le attività degli esercizi sono soggette a tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 4 – Tipologia delle attività

Gli esercizi sono inseriti in un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 5 – Obiettivi e opportunità di sviluppo

Non è previsto alcun contingentamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Comune promuove una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso l'autonoma iniziativa imprenditoriale degli operatori. E' esclusa l'individuazione di "distanze minime" fra gli esercizi nonché l'utilizzo di "contingenti di superficie".

Art. 6 – Superficie

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la superficie di somministrazione non è condizione necessaria per l'ottenimento del titolo, ma l'esercizio dell'attività dovrà comunque svolgersi in spazi adeguati nel rispetto delle disposizioni urbanistico - edilizie e igienico - sanitarie.

Art. 7 – Attività stagionali

Si considera stagionale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare.

Il rilascio delle autorizzazioni stagionali è consentito unicamente nell'Area termale, corrispondente alla Zona F come definita nel Piano Urbanistico Comunale.

Per il rilascio di dette autorizzazioni si osservano gli stessi requisiti, condizioni e procedimento previste dal presente regolamento.

APITOLO III- AUTORIZZAZIONI

Art. 8 – Autorizzazione amministrativa

L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica, a tempo indeterminato, quindi ha validità illimitata e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati; in ogni momento il Comune può effettuare verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art. 9 – Requisiti di accesso all'attività

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene inoltre in subordine all'accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità dei locali stabiliti con disposizioni del Ministero dell'Interno. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali ed al rispetto delle disposizioni e condizioni contenute nel presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al procedimento per il rilascio, agli elementi ed agli allegati necessari con riferimento alla richiesta di autorizzazione.

L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico – sanitaria, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 10 - Procedimento per il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture

La domanda di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata direttamente o spedita con raccomandata A/R ed indirizzata all'Ufficio Commercio del Comune.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione vengono comunicate all'interessato. La richiesta di integrazioni e/o di regolarizzazione della domanda sospenderà il termine di formazione del silenzio assenso nonché il termine di conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione amministrativa fissato in 60 giorni, che riprenderanno a decorrere dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste e/o la regolarizzazione della domanda.

In ogni caso le integrazioni e/o la regolarizzazione della domanda dovranno essere trasmesse entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (30 giorni), l'istanza si intende rinunciata ed il responsabile del procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

Il diniego di accoglimento dell'istanza deve essere adeguatamente motivato. La domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Il suddetto termine può rimanere sospeso a norma del punto di cui sopra.

Sono assicurate la trasparenza e la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni previste dalla legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificata dalla legge 11/02/2005, n. 15 e dalla legge 14/03/2005, n. 80.

Art. 11 – Domanda di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta secondo lo schema di domanda disponibile presso l'ufficio medesimo e dovrà in ogni caso indicare i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 5 del 2006;
- c) ubicazione dell'esercizio.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte al D.P.R. n. 445/2000.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o copia della relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite il competente ufficio del Comune;
- e) la documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
- f) eventuale Denuncia Inizio Attività ai sensi del Reg. CE 852/2004, per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande che l'ufficio deputato provvederà ad inviare alla Azienda USL competente.;

può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività.

Art. 12 – Trasferimento

Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande già esistenti è sempre consentito nell'ambito dell'intero territorio comunale, nel rispetto dei requisiti e

delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività.

Art. 13 - Ampliamento

Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.

Art. 14 – Subingresso

Il subingresso nella proprietà o nella gestione di attività già autorizzata è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 29 L.R. n. 5/2006; esso è soggetto a previa comunicazione al Comune e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Alla prescritta comunicazione il subentrante deve allegare i documenti comprovanti l'effettivo trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, nonché l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge medesima.

CAPITOLO IV– DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Disposizioni di chiusura

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente regolamentazione è fatto rinvio alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 “Disciplina generale delle attività commerciali”, alla Deliberazione Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006 ed al relativo Allegato “*Direttive di carattere generale per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di alimenti e bevande*”.